

Guerra, inflazione e crisi energetica tengono sotto scacco l'economia

Ripensare il modello economico di sviluppo

Occorrono scelte coraggiose per evitare una nuova fase recessiva globale

Sono passati dieci mesi dall'inizio della guerra in Ucraina e purtroppo non si vede ancora una via d'uscita, le sanzioni incrociate tra Russia ed il mondo occidentale hanno avuto e continuano ad avere riflessi molto forti non solo sul costo del carburante ma più in generale sul costo dell'energia e su quello delle materie prime. Da ciò derivano difficoltà negli approvvigionamenti, un innalzamento dei costi di produzione ed una crescita dei listini di vendita.

L'attuale crescita dei prezzi non è quindi più effetto di quell'aumento della domanda (classico risultato di un momento espansivo dell'economia e come tale comprensibile ed entro certi limiti auspicabile) che si è registrato dalla primavera del 2021 a seguito del progressivo allentamento delle limitazioni imposte dalla pandemia, ma è solo il risultato di un indiscriminato aumento di alcuni fattori della produzione e quindi rischia di avere conseguenze devastanti a livello sociale, in quanto aumenta le diseguaglianze ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Ripensare il modello economico di sviluppo
- La nuova polizza sanitaria Enasarco
- Congedo parentale per i lavoratori autonomi
- Pensioni, accolta la tesi di Federagenti
- Breve legge bilancio
- Assemblea Federagenti a Grottamare
- L'esperto risponde

Finalmente con le novità del decreto legislativo 105/22
il diritto al congedo anche per i padri

Congedo parentale per i lavoratori autonomi

Fornite dall'INPS le indicazioni sulle nuove tutele
accordate dal legislatore

Con la recente sentenza n. 29582/2022 la Corte di Cassazione, confermando la decisione n. 422/2015 della Corte di Appello di Torino, a sua volta confermativa di quella di primo grado, ha affermato la legittimità della interpretazione sostenuta da un pensionato Enasarco, assistito da Federagenti, in punto di modalità di calcolo della c.d. quota a) delle pensioni liquidate dalla Fondazione secondo la quale la vigente normativa regolante la materia contempla due diversi alternativi sistemi di calcolo della predetta voce del trattamento pensionistico – che insieme ad ulteriori quote va a formare la pensione liquidata dall'ente – con diritto del pensionato a vedersi applicato il trattamento per lui di miglior favore tra i due possibili.

Con riferimento all'anzianità contributiva maturata ...

segue a pag. 5

Breve legge bilancio

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge di bilancio per l'anno 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, l'aggiornamento del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) e il decreto Misure urgenti in materia di accise e Iva su carburanti e sostegno agli enti territoriali e ai territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici.

Fra le misure fiscali di interesse, la flat tax, che prevede una tassazione fissa del 15% è stata estesa fino a 85.000 euro per autonomi e partite iva.

È stata inoltre introdotta la cd. flat tax incrementale: ...

segue a pag. 6

FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?

SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO



INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito

soluzione
agenti

la FORZA di un SOFTWARE per AGENTI

USA LA FORZA >

Ripensare il modello economico di sviluppo

Occorrono scelte coraggiose per evitare una nuova fase recessiva globale

a cura di **Luca Gaburro**

— Segretario Nazionale Federagenti —

Sono passati dieci mesi dall'inizio della guerra in Ucraina e purtroppo non si vede ancora una via d'uscita, le sanzioni incrociate tra Russia ed il mondo occidentale hanno avuto e continuano ad avere riflessi molto forti non solo sul costo del carburante ma più in generale sul costo dell'energia e su quello delle materie prime. Da ciò derivano difficoltà negli approvvigionamenti, un innalzamento dei costi di produzione ed una crescita dei listini di vendita.

L'attuale crescita dei prezzi non è quindi più effetto di quell'aumento della domanda (classico risultato di un momento espansivo dell'economia e come tale comprensibile ed entro certi limiti auspicabile) che si è registrato dalla primavera del 2021 a seguito del progressivo allentamento delle limitazioni imposte dalla pandemia, ma è solo il risultato di un indiscriminato aumento di alcuni fattori della produzione e quindi rischia di avere conseguenze devastanti a livello sociale, in quanto aumenta le disuguaglianze e crea sempre più povertà diminuendo fortemente il potere di acquisto delle famiglie.

Per evitare di entrare in questa spirale vi è la necessità ormai ineludibile di interventi sempre più incisivi (anche con sforamenti di Bilancio) di natura non temporanea, ma strutturali che ridisegnino le scelte economiche, di politica sociale e del mercato lavoro intervenendo potentemente in materia di approvvigionamento, distribuzione ed utilizzo delle risorse energetiche, di welfare per le classi più deboli e di politiche salariali/stipendiali più lungimiranti che portino maggiori risorse nelle tasche delle famiglie che potranno così ripristinare un circuito virtuoso di domanda/offerta.

La crisi pandemica e la guerra in atto ci hanno mostrato con estrema chiarezza la fragilità del sistema economico non solo nazionale, ma europeo. Servono provvedimenti che permettano

di agire con velocità sia sul fronte della produzione sia sul fronte dei prezzi (pensiamo alla liberalizzazione dell'installazione di impianti fotovoltaici ed alla ridefinizione delle accise che gravano sui carburanti con la soppressione di alcune di esse ormai del tutto anacronistiche).

La tempestività dell'adozione almeno di tali misure è essenziale per scongiurare effetti irreversibili anche in considerazione del lungo periodo di crisi in cui versano il sistema economico nazionale e tutto il mondo dell'intermediazione commerciale in particolare.

Gli ultimi dati sull'inflazione in Italia confermano una situazione allarmante. Ad ottobre 2022 l'inflazione è salita negli ultimi mesi all'11,8%. Da quasi trenta anni (marzo 1984) non si registrava un livello del genere, ed a ciò si aggiunge il caro bollette e l'ipotesi di una recessione tecnica che potrebbe colpire l'Italia nel 2023.


La spinta inflazionistica dipende soprattutto dall'aumento dei prezzi di beni energetici (+73,2% su base annua) e dei beni alimentari (+13,1%), tali dati riverberano ovviamente sull'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che registra un aumento del 3,3% su base mensile e dell'11,5% su base annua: i titoli di stato agganciati all'inflazione (gli ormai famosi BTP Italia) forse faranno la gioia di chi li ha sottoscritti, ma nel breve periodo pesano come un macigno sulle casse dello stato costretto a pagare interessi del 10% per finanziare il suo debito. Risorse che da qualche parte devono essere prese e che non potranno quindi essere utilizzate in modo "produttivo".

Tra gli aumenti causati dall'inflazione ci saranno anche quelli relativi alle polizze auto, che, come sappiamo, interessano molto da vicino gli Agenti, che percorrono mediamente 50.000km/anno sulle strade. Se a giugno le tariffe RcAuto sono rimaste per lo più stabili con una tendenza al ribasso (353 euro, -2,1% su base annua), questo inverno potremmo assistere ad una vera e propria stangata. Nel frattempo, sono aumentati i prezzi per i pezzi di ricambio. Quanto ai rincari energetici, sempre secondo l'Istat potrebbero con effetti differenziati nei settori, rendere negativi i margini operativi dell'8,2% delle imprese attive, costituendo

un elemento di forte rischio per l'operatività delle imprese italiane, che offrono lavoro agli agenti di commercio.

Pur sottolineando come l'Italia sia il paese che nel 2022 a livello europeo ha speso di più in percentuale al Pil contro i rincari dell'energia, il perdurare nei prossimi mesi di livelli dei prezzi così elevati avrebbe effetti negativi – che già si iniziano a registrare – sulla redditività delle imprese, specialmente quelle medio piccole che rappresentano la grande forza del sistema Italia, costituendo un elemento di preoccupazione per la tenuta del sistema produttivo e dell'occupazione.

Come abbiamo già detto e scritto per noi è indispensabile che il nuovo esecutivo comprenda la necessità di preservare la competitività e capacità produttivo/commerciale della nostra economia, perseguendo l'idea di un nuovo modello di sviluppo più legato alle filiere ed alle realtà produttive locali e nazionali. Chiediamo al governo di sostenere le piccole e medie realtà imprenditoriali che spesso hanno know how e progetti innovativi che possono fornire nuove soluzioni alle problematiche legate alla scarsità di quei prodotti fondamentali per gli attuali meccanismi produttivi. Dobbiamo tornare all'intermediazione reale che vuol dire avere migliaia di punti in cui domanda ed offerta si incontrano con diverse dinamiche, stimolando un processo naturale di crescita dell'economia, superando la logica consumistica ed alienante dei grandi portali mondiali del commercio che rispondono esclusivamente a logiche di profitto (è proprio di novembre la notizia in cui si preannuncia che il più grande operatore e-commerce continuerà a licenziare anche nel 2023 arrivando ad estromettere dall'azienda oltre 10000 lavoratori). Chiediamo con forza alla politica di credere nelle aziende e nelle categorie che si fondano sul lavoro delle persone e le valorizzano. Solo così si scongiurerà lo spettro dell'impoverimento economico e culturale della nostra società. ■



• **VUOI RIMANERE AGGIORNATO IN TEMPO REALE SU TUTTE LE INFORMAZIONI E LE NOVITÀ PER LA CATEGORIA DEGLI AGENTI DI COMMERCIO?**

SEGUI **Federagenti** CISAL

SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK



La nuova polizza sanitaria Enasarco

Un piccolo promemoria per conoscere meglio la nuova polizza

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Come tutti sappiamo, l'Enasarco, oltre ad erogare un trattamento pensionistico, assicura ai propri iscritti, compatibilmente con le risorse a disposizione, una tutela sanitaria.

Per far questo, stipula convenzioni assicurative per infortuni e malattia degli agenti.

La Fondazione dal 1° novembre scorso ha optato per una nuova polizza Sanitaria in luogo della precedente polizza Infortuni/malattia che prevedeva unicamente indennizzi a fronte dei vari eventi.

La Fondazione Enasarco, a decorrere dal 1° novembre, ha aderito alla EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani) che è un Fondo sanitario riconosciuto dal Ministero della Salute e costituito nella forma di associazione senza finalità di lucro da enti di previdenza privati con la finalità di erogare agli iscritti degli enti aderenti prestazioni assistenziali, tra cui quelle di Assistenza Sanitaria Integrativa.

Le coperture assicurative attualmente sono garantite dalla Reale Mutua e sono valide fino al 15 aprile 2023 data in cui scade la convenzione tra questa e l'EMAPI (la convenzione è ovviamente rinnovabile e lo sarà a meno di criticità rilevate in questi mesi).

Viricordiamo che tali coperture sono completamente gratuite per gli iscritti Enasarco.

Il piano sanitario prevede due coperture:

- 1) la garanzia A (che sostituisce la garanzia B della precedente polizza Infortuni/Malattia);
- 2) la garanzia C (che sostituisce la garanzia A della precedente polizza Infortuni/Malattia).

Mentre le garanzie A e B della polizza Infortuni scaduta il 31/10/2022 prevedevano sostanzialmente entrambe le stesse coperture con una duplicazione del riconoscimento dell'indennità a fronte del medesimo evento, con la nuova polizza sanitaria viene ampliata la gamma dei servizi offerti agli iscritti affiancando alla tradizionale copertura per «infortuni e malattia» una vera e propria copertura sanitaria.

Come detto sopra, il Piano sanitario prevede due coperture:

1) COPERTURA GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI (GARANZIA A):

Rimborsa le spese sanitarie affrontate a seguito di determinate gravi patologie.

In particolare, per le prestazioni rese in assistenza diretta (strutture sanitarie private e personale medico convenzionati) le spese vengono liquidate direttamente alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti.

In caso di prestazioni presso il SSN o presso strutture con esso convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari vengono rimborsate senza applicazione di franchigie o scoperti.

Potenzialmente tale polizza potrebbe essere estesa a tutto il nucleo familiare, ma al momento tale estensione non è prevista.

Questa garanzia è attivata automaticamente in favore di tutti gli iscritti che, alla data del 1° novembre 2022:

- svolgono attività di agenzia (ovvero siano in possesso di un mandato attivo);
- sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 5 anni;
- hanno un conto previdenziale incrementato da versamenti obbligatori non inferiori al minimale per gli anni 2019, 2020, 2021.

Si riporta a seguire un elenco sommario dei grandi interventi chirurgici coperti (nel prossimo articolo entreranno più nello specifico):

- A) Tutti gli interventi resi necessari per asportazione, totale o parziale, di tumori maligni ed alcuni interventi in caso di tumori benigni;
- B) Interventi per trapianti di organo: tutti;
- C) Interventi ortopedici per: impianto o sostituzione di artroprotesi, amputazione degli arti superiori e/o inferiori, disarticolazione del ginocchio e dell'anca (etc);
- D) alcuni Interventi di neurochirurgia ben precisati in polizza;
- E) tutti gli interventi a cuore aperto per correzioni di difetti singoli o complessi, tutti gli interventi a cuore chiuso; impianto di pacemaker e successivi riposizionamenti;
- F) alcuni interventi di chirurgia generale, vascolare, maxillo-facciale, urogenitale, oculistica e otorinolaringoiatrica, toracica chiaramente indicati in polizza.

Di seguito, invece, l'elenco sommario dei gravi eventi morbosi coperti (entreranno nello speci-

co delle patologie nel prossimo numero del giornale):

- A) Infarto miocardico acuto;
- B) Insufficienza cardiocircolatoria scompensata;
- C) Neoplasia maligna;
- D) Diabete complicato;
- E) Politraumatismi gravi;
- F) Stato di coma;
- G) Ustioni di terzo grado;
- H) Vasculopatia acuta.

Inoltre, limitatamente al solo caponucleo, sono altresì previsti i seguenti Gravi Eventi Morbosi (lettere: I, J, K, L, M) qualora comportino una invalidità permanente superiore al 66%:

- I) Tetraplegia;
- J) Sclerosi multipla;
- K) Sclerosi laterale amiotrofica;
- L) Alzheimer;
- M) Morbo di Parkinson.

La copertura prevede il rimborso anche delle prestazioni extra-ospedaliere di alta diagnostica non direttamente collegate ai Grandi Interventi Chirurgici ed ai Gravi Eventi Morbosi con rimborsi variabili a seconda della struttura in cui si effettuano.

2) COPERTURA INFORTUNIO E MALATTIA (GARANZIA C):

È attivata automaticamente in favore degli iscritti che, alla data dell'evento, svolgono l'attività di agenzia (ovvero sono in possesso di un mandato attivo) per i quali le ditte preponenti provvedono all'accantonamento dell'Indennità Risoluzione Rapporto presso la Fondazione Enasarco in applicazione degli Accordi Economici Collettivi vigenti.

La garanzia C non può essere estesa al nucleo familiare.

Le prestazioni previste dalla garanzia C, ove non diversamente indicato, operano in cumulo con quelle previste dalla garanzia A.

Gli indennizzi previsti dalla garanzia C sono cumulabili con gli indennizzi previsti da qualsiasi altra assicurazione privata.

Elenchiamo sommariamente le garanzie prestate (nel prossimo numero elencheremo invece le somme assicurate ed i dettagli delle garanzie per ogni evento):



Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche in modo TOTALMENTE GRATUITO. Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva subito il Tuo Account.



INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



- 1) Indennità da intervento chirurgico a seguito di malattia determinata in misura fissa e forfettaria in base alla classe di appartenenza dell'intervento subito. La prestazione è dovuta soltanto per gli interventi previsti nel Nomenclatore;
- 2) Indennità da ricovero a seguito di malattia o infortunio;
- 3) Indennità da degenza domiciliare a seguito di malattia o infortunio;
- 4) Morte a seguito di infortunio;
- 5) Invalidità permanente a seguito di infortunio.

Saranno inoltre compresi in garanzia, tra gli altri, anche gli infortuni derivanti dalla guida ed uso di motoveicoli azionati da motori di qualsiasi cilindrata e quelli da colpa grave dell'Assicurato, da imperizia, imprudenza o negligenza grave.

Per coloro che entrano "a nuovo" in garanzia (cioè non godevano della copertura della precedente polizza) in caso di malattia che dia luogo a ricovero con o senza intervento chirurgico, la prestazione verrà corrisposta per i ricoveri che siano avvenuti dopo trenta giorni dalla decorrenza della garanzia stessa, salvo che per appendicopatie e affezioni tonsillari, vegetazioni adenoidee, ernie, forme tumorali e varicose, per i quali la prestazione è corrisposta

per i ricoveri avvenuti dopo i novanta giorni (cd "periodo di carenza"). Tale clausola non si applica a tutti gli iscritti che risultavano già coperti dalla precedente copertura assicurativa scaduta il 31/10/2022.

La garanzia non è valida per le persone di età superiore ai 75 anni alla data di effetto della copertura e cessa alla successiva scadenza annuale del premio per coloro che raggiungeranno tale limite di età. Per tali iscritti, se hanno un mandato attivo, interviene, al posto della Polizza, il Programma delle Prestazioni Integrative di Previdenza 2022 attraverso la prestazione denominata "Contributo per infortunio, ricoveri o spese mediche agenti over 75 anni": l'evento per il quale si presenta istanza di contributo alla Fondazione deve rientrare tra gli eventi indennizzabili dalla copertura assicurativa e l'importo erogato sarà pari a quello previsto dalla polizza stessa.

Per il pagamento delle indennità gli interessati dovranno inviare, insieme alla modulistica specifica, la documentazione di volta in volta richiesta in base all'evento e che andremo a precisare nel prossimo articolo. La presentazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente on-line direttamente ad Emapi (non ad Ena-

sarco) secondo la procedura descritta nel sito emapi.it

Attenzione:

- 1) uno stesso evento può essere soggetto a indennizzo (per la Garanzia C) e a rimborso (per la garanzia A);
- 2) il nomenclatore della garanzia A è diverso dal nomenclatore della garanzia C quindi non è detto che l'evento sia coperto da entrambe le garanzie;
- 3) un Agente potrebbe non accedere alla Polizza per l'inadempienza della propria mandante in ritardo con i versamenti contributivi oppure ancora se la mandante non versa il FIRR (invitiamo quindi a verificare subito questi aspetti per non incorrere in brutte sorprese!).



• VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?

Invia una mail a info@fedezagenti.org

Finalmente con le novità del decreto legislativo 105/22 il diritto al congedo anche per i padri

Congedo parentale per i lavoratori autonomi

Fornite dall'INPS le indicazioni sulle nuove tutele accordate dal legislatore

Con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 l'Inps ha fornito, a seguito delle modifiche apportate al D.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) dal D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 le indicazioni in merito alle modalità di fruizione del congedo parentale per i lavoratori autonomi.

Il D.lgs. n. 105/2022 infatti ha modificato l'articolo 68 del T.U. sopra citato riconoscendo per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale.

Dalla nuova formulazione dell'articolo deriva ora il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l'anno di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre per il padre dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore. Per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.

Immutata la misura dell'indennità di congedo parentale che per il genitore sarà pari al 30% della retribuzione convenzionale e sarà subordinata all'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Come previsto per i periodi indennizzabili di congedo parentale delle lavoratrici autonome, l'astensione dall'attività lavorativa comporta anche la sospensione dell'obbligo contributivo che però riguarderà, attesa la periodicità e l'indivisibilità del contributo obbligatorio, esclusivamente i mesi solari interi. Pertanto riportando l'esempio fornito dall'Istituto stesso, per un periodo di congedo parentale temporaneamente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per i soli mesi di ottobre e novembre (per un quadro completo sull'intera regolamentazione della materia in argomento si rinvia alle circolari n. 136/2002 e 122/2022).

Breve legge bilancio

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge di bilancio per l'anno 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, l'aggiornamento del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) e il decreto Misure urgenti in materia di accise e Iva su carburanti e sostegno agli enti territoriali e ai territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici.

Fra le misure fiscali di interesse, la flat tax, che prevede una tassazione fissa del 15% è stata estesa fino a 85.000 euro per autonomi e partite iva.

È stata inoltre introdotta la cd. flat tax incrementale: si tratta di una tassa specifica applicata sui guadagni superiori percepiti nel corso di un anno, almeno del 5%, a confronto con quelli dei tre anni precedenti. A beneficiarne saranno solo le partite Iva con redditi fino a 40mila euro e prevede il pagamento di un'imposta fissa al 15% per la parte di reddito guadagnata in più.

Sul fronte delle pensioni prevista l'introduzione per l'anno 2023 di un nuovo schema di anticipo pensionistico che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età.

MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA

Le risorse destinate alle misure contro il caro energia ammontano a 21 miliardi di euro che nei piani del governo dovrebbero consentire di aumentare in maniera sostanziosa gli aiuti a famiglie e imprese allargando anche la platea dei beneficiari.

Nel dettaglio, confermata l'eliminazione degli oneri impropri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d'imposta per le imprese piccole e le attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali che salirà dal 30% al 35%, mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%. È invece già prevista dal decreto Aiuti quater la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 36 mesi le bollette.

In relazione alle misure in materia di accise e Iva su carburanti la legge di bilancio rappresenta un passo indietro. Infatti mentre con il decreto legge 176/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre, il taglio delle accise sul carburante veniva prorogato, in misura immutata, fino al 31 dicembre 2022, con la legge di bilancio invece, a decorrere, dal 1 dicembre 2022 lo sconto sulla benzina e il gasolio si abbasserà da 0.25 centesimi per li-

tro a 0.15 centesimi mentre per il gpl da 0.085 per kg a 0.051. Se è vero che la riduzione degli sconti non ha effetto sugli autotrasportatori che possono contare su altri regimi agevolati come ha dichiarato il governo, chi rimane ancora una volta deluso è proprio la nostra categoria che, come la totalità delle persone, si vedrà applicare uno sconto minore alla pompa, senza poter usufruire delle misure specifiche a cui accedono gli autotrasportatori.

PENSIONI

Per quanto riguarda le pensioni la legge di bilancio prevede l'introduzione di un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103).

RIVISTO IN AUMENTO L'ASSEGNO UNICO

La prima maggiorazione si concreta in un incremento del 50% dell'importo di assegno unico erogato nei primi 12 mesi di vita del figlio.

L'altra riguarda le famiglie numerose, cioè quelle composte da 3 o più figli. In questo caso la maggiorazione sarà pari al 50% dell'importo percepito e verrà riconosciuta per un periodo di 3 anni. ■

Assemblea Federagenti a Grottammare

Eletto il nuovo direttivo Regionale ed indicate le priorità degli agenti marchigiani

La riunione si è aperta con l'intervento di Enrico Taruschio sul quadro economico nazionale e poi specifico della regione, un territorio connotato dalla fortissima presenza di realtà "artigiane" tra le più importanti di Italia e dove risiedono circa 7700 agenti di commercio.

Si sono evidenziati gli sforzi profusi dai componenti regionali del sindacato Federagenti e del sindacato Nazionale affinché i Governi, Nazionale e Regionale, abbiano compiuta conoscenza delle difficoltà in cui versa la categoria in questo specifico frangente storico.

Si è fatto presente che Enasarco ha previsto un contributo economico straordinario per gli agenti danneggiati dall'alluvione ma siamo in attesa di chiarimenti in merito.

Diversi gli interventi e le proposte emerse nel corso dell'incontro, sia sull'efficientamento della Fondazione Enasarco, sia su nuove misure da introdurre a favore dei colleghi che perdono il loro unico (o principale) mandato, sia infine sulla necessità di nuove misure governative a tutela della categoria. L'Assemblea si è conclusa con l'impegno del nuovo presidente del Direttivo Regionale Federagenti, Antonio Pescetti, a portare queste proposte all'attenzione del Direttivo Nazionale.

Nel corso della riunione si è proceduto all'elezione del nuovo Direttivo Regionale Federagenti che risulta così composto:

| | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------------|
| Carlone Francesco | in pensione | (Macerata) | consigliere |
| Carlone Cristiano | in attività | (Macerata) | consigliere |
| Dibiagi Francesco | in attività | (Macerata) | consigliere |
| De Carolis Giovanni | in attività | (Fermo) | consigliere |
| Medei Sauro | in attività | (Macerata) | consigliere |
| Pescetti Antonio | in attività | (Macerata) | presidente |
| Tombesi Renzo | in attività | (Ancona) | vice presidente |
| Enrico Taruschio | | | segretario |

Pensioni, accolta la tesi di Federagenti

Tanti i pensionati che potrebbero vedersi riliquidata dall'Ente una pensione più alta

a cura di **Raffaella Corsetti**

— Direttivo nazionale Federagenti —

Con la recente sentenza n. 29582/2022 la Corte di Cassazione, confermando la decisione n. 422/2015 della Corte di Appello di Torino, a sua volta confermativa di quella di primo grado, ha affermato la legittimità della interpretazione sostenuta da un pensionato Enasarco, assistito da Federagenti, in punto di modalità di calcolo della c.d. quota a) delle pensioni liquidate dalla Fondazione secondo la quale la vigente normativa regolante la materia contempla due diversi alternativi sistemi di calcolo della predetta voce del trattamento pensionistico – che insieme ad ulteriori quote va a formare la pensione liquidata dall'ente – con diritto del pensionato a vedersi applicato il trattamento per lui di miglior favore tra i due possibili.

Con riferimento all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998 il pensionato può, pertanto, optare per l'importo scaturente “...dalla più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate”, per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento” ex art. 10 comma primo della L. 12 del 2/2/1973 oppure per l'importo scaturente “...dalla media annua delle provvigioni liquidate...fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva” ex art. 10 comma terzo della L. 12 del 2/2/1973 ed art. 11 del DPR n. 758 del 30/4/1968.

La vicenda è nata allorché un pensionato Enasarco, da tempo non più attivo, al fine di maturare l'anzianità minima necessaria per poter presentare domanda di pensione di vecchiaia si vedeva costretto ad effettuare – previa autorizzazione dell'ente – di versamenti volontari ed, in conseguenza della riattivazione della posizione previdenziale, si vedeva modificare il periodo contributivo da prendere a riferimento ex art. 10 commi primo e secondo della L. 12 del 2/2/1973 per il calcolo di tale voce pensionistica e, poi, liquidare un assegno di pensione modestissimo a fronte di un precedente calcolo previsionale ottenuto tramite il portale della stessa Fondazione Enasarco.

Nell'esaminare la posizione emergeva, tuttavia, la possibilità di ottenere una diversa determinazione della quota a) della pensione di vecchiaia Enasarco di spettanza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 comma terzo della L. 12 del 2/2/1973 e dall'art. 11 del DPR n. 758 del 30/4/1968 richiamato dalla prima disposizione.

La relativa istanza avanzata dal pensionato veniva però respinta da Fondazione Enasarco che affermava l'inoperatività della normativa invocata sostenendo che sarebbe stata sostituita e, quindi, abrogata implicitamente dalla stessa L. 12/1973 – che pure ne disponeva l'applicazione in peculiari ipotesi quali quella in questione – ovvero dal Regolamento Enasarco approvato con D.M. 20/2/1974.

Avendo diversa convinzione il pensionato, attraverso Federagenti, si rivolgeva, quindi, alla Magistratura. All'esito del giudizio la tesi sostenuta dal pensionato era ritenuta condivisibile dai giudici di merito sopra richiamati con argomentazioni che appaiono solide e convincenti.

Prima di arrivare all'attuale decisione dei Giudici di legittimità, molte altre sono state le senten-

ze favorevoli emesse e confermate dai vari giudici di merito su tutto il territorio nazionale (Corti di Appello di Milano e di Genova, Tribunali di Milano, Massa, Taranto, Sassari e Pesaro).



In sostanza possono trovarsi nelle stesse condizioni qui descritte tutti i pensionati che hanno periodi lavorati antecedentemente al 1° ottobre 1998 e che negli ultimi anni della loro attività hanno subito un decremento del fatturato provvisoriale conseguendo quindi importi, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della quota a) della propria pensione, inferiori a quelli abitualmente raggiunti nella prima parte della propria carriera lavorativa. Situazioni simili si possono concretizzare non solo nel caso di versamento di contributi volontari per il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima, ma anche in caso di riduzione di mandato o di performance modeste nella parte conclusiva del rapporto dovute principalmente all'aggravarsi della crisi economica ed alla contrazione del mercato che hanno portato tanti agenti a percepire negli ultimi periodi lavorativi compensi sempre minori. Ebbene tutte queste persone possono avere i requisiti per vedersi riconosciuta una pensione più cospicua di quella loro liquidata da Fondazione Enasarco.

Chi ritenga di versare in una simile condizione è opportuno che si rivolga ad una delle nostre sedi e faccia fare le verifiche del caso. ■

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Sono un agente plurimandatario e sono in trattative con una azienda. Nel contratto che mi è stato proposto è previsto che io debba comunicare i mandati in corso alla data di sottoscrizione e, entro 10 giorni dalla nuova acquisizione, ogni eventuale nuovo mandato firmato. Non è eccessivo?

Risposta: In questi casi occorre sempre operare una distinzione fra ciò che è giuridicamente consentito e le condizioni che si è pronti ad accettare nell'instaurazione di un rapporto di collaborazione lavorativa che vede nell'aspetto fiduciario un elemento fondamentale per la buona riuscita dello stesso.

Partiamo ovviamente dall'aspetto giuridico: codice civile ed i vari AEC, sebbene con sfumature diverse (meno chiaramente l'AEC Commercio, più chiaramente l'AEC Industria e quello Federagenti) dispongono unicamente che l'agente plurimandatario non possa rappresentare ditte in concorrenza, mentre, per usare le parole dell'AEC Industria "egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza". Da ciò discende quindi l'assoluta liceità della possibilità per il plurimandatario di rappresentare più aziende e la conseguente impossibilità per una mandante di pretendere dallo stesso di rinunciare a tale diritto. L'azienda che vuole un agente "in esclusiva" dovrà quindi necessariamente proporre un contratto da monomandatario e l'agente interessato dovrà quindi nel caso procedere a risolvere i contratti in essere prima di sottoscrivere il nuovo in regime di monomandatario.

Ma la questione che si pone qui è del tutto diversa in quanto l'azienda non richiede l'esclusiva (rectius monomandatario), ma pone semplicemente in capo all'agente un obbligo di informazione. Poiché non è rinvenibile alcuna norma che regolamenti tale aspetto o vieti di richiedere un simile adempimento, lo stesso è rimesso alla libera contrattazione fra le parti. Insomma lei è, e resta, libero di assumere altri incarichi per ditte non in concorrenza, ma se lo fa ed ha sottoscritto il mandato di cui qui discutiamo, dovrà entro 10 giorni informare l'azienda ed il mancato rispetto di tale obbligo configurerà ovviamente un inadempimento contrattuale che potrebbe essere ritenuto dall'azienda anche di una gravità tale da ledere il rapporto fiduciario e quindi legittimare un recesso in tronco.

E veniamo così al secondo aspetto di cui parliamo: deve essere lei ad effettuare una va-

lutazione circa l'opportunità di sottoscrivere o meno un contratto del genere, se lei ritiene la richiesta dell'azienda una intromissione eccessiva nella sua autonomia lavorativa forse farebbe bene a rifiutare la proposta perché una volta accettata sarà difficile, in caso di inadempimento da parte sua, contestare la legittimità delle contestazioni mosse dalla preponente.

Domanda: L'azienda con cui collaboro che produce parti di ricambio meccaniche per mezzi industriali, mi ha comunicato il 1° ottobre con pec, la modifica di zona, restringendola con decorrenza dal 1° gennaio 2023. La riduzione comporterà una diminuzione delle provvigioni fra il 10 ed il 15%, ma in questo momento sono costretto ad accettare anche perché gli altri mandati che ho sono comunque collegati a questo (rappresento anche aziende che producono componenti elettriche e fanaleria per lo stesso settore). Ora, però, il margine di guadagno, vista anche la continua crescita dei costi che devo sopportare, sta diventando sempre più ristretto. Come posso tutelarmi per evitare ulteriori riduzioni?

Risposta: Poiché rappresenta un'azienda che produce, dovrebbero trovare applicazione gli accordi economici collettivi del settore industria siglati nel 2014 e tuttora in vigore che considerano di media entità una riduzione come quella da lei segnalata

Per effettuare modifiche di media entità (intendendosi appunto per tali quelle modifiche che incidono per il 5 ed il 15% del contenuto economico del contratto), la mandante ha l'obbligo di comunicare la variazione con un preavviso di almeno due mesi (termine rispettato nel caso di specie). In realtà lei aveva 30 giorni di tempo, dal momento della ricezione della pec, per comunicare la sua volontà di non accettare e quindi essendo tale termine decorso al momento in cui ci scrive, di fatto, la modifica è già stata da lei accettata.

Purtroppo non vi sono specifiche cautele o tutele da adottare per il futuro. L'unica possibilità che avrà è quella che le consente la normativa pattizia e cioè laddove l'azienda le dovesse comunicare in futuro un'ulteriore riduzione (purché superiore al 5%) Lei avrà nuovamente la possibilità di scegliere se continuare nel rapporto o rifiutare conservando, in questa seconda ipotesi il diritto a percepire le indennità di fine rapporto purché si ricordi di esercitare tale diritto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'azienda.

Domanda: Lavoro nel settore della GDO ed ho svariati contratti in essere come plurimandatario nel settore alimentare. Recentemente, un

mio cliente che servo regolarmente da anni, ha affiliato una serie di punti vendita di proprietà di piccoli imprenditori che ora acquireranno i prodotti per il tramite del cliente da me servito, pur continuando a mantenere ciascuno la propria insegna. Mentre due aziende non mi hanno sollevato alcun problema, un'altra (che è però come fatturato la più rilevante), mi dice che non mi potrà riconoscere le provvigioni piene per gli ordini che poi saranno consegnati fuori della mia zona perché dovrà ripartirle con gli agenti delle zone in cui si trovano i punti vendita.

Risposta: Se il contratto individuale sul punto non prevede nulla occorre fare riferimento agli AEC (dal momento che anche il codice civile non regola espressamente tale ipotesi). Sul punto l'AEC del commercio prevede all'articolo 4, comma 10 che: "Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l'affare, la provvigione compete all'agente che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti."

Praticamente sovrapponibile è la previsione contenuta nell'articolo 6 dell'AEC Industria che recita:

"Qualora la promozione e l'esecuzione di un'affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa."

Quello dell'effettiva promozione dell'affare è anche il criterio usato dalla giurisprudenza, per individuare, in assenza di norme applicabili al caso concreto, il criterio di imputazione delle provvigioni.

Pertanto in assenza di specifica regolamentazione contenuta nel contratto, le spetteranno tutte le provvigioni relative agli ordini effettuati dal cliente, indipendentemente dal luogo di effettiva consegna della merce, sempre che sia lei a compiere tutta l'attività promozionale nonché le successive incombenze spesso richieste dalla mandante per la compiuta esecuzione e conclusione dell'affare, mentre potranno trovare applicazione le previsioni degli AEC sopra citate laddove, nei fatti, gli agenti operanti nelle varie zone collaborino attivamente alla promozione dei prodotti della preponente presso i clienti affiliati. ■



Federagenti

CISAL

- **VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org